Consiglio Nazionale delle Ricerche

Approvazione disciplinare sui criteri generali per l'associazione, in base al disposto dell'articolo 17 del Regolamento del personale del CNR.

Provvedimento n. 49

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante disposizioni per il riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche e, in particolare, l'art. 21, comma 2 e 5;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 43 prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015 ed in particolare l'articolo 9, comma 1, lett. c);

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente prot. n. 25035 del 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n.101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l'art. 17 che detta i principi che regolano l'istituto dell'associazione, gli articoli 22 (Mobilità con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) e 27 (Obblighi del personale), che dettano disposizioni applicabili agli associati;

VISTA la delibera n. 57 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 19 maggio 2016 con la quale sono stati approvati i criteri generali per l'associazione al CNR ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento del Personale, dando mandato al Presidente di apportare al testo del disciplinare le integrazioni emerse in corso di riunione;

CONSIDERATO che gli emendamenti al disciplinare richiesti dal Consiglio di Amministrazione nella richiamata seduta del 19 maggio 2016 riguardano gli articoli 3, 4 e 5, nello specifico prevedendo per tutte e tre le categoria di associazione che il Consiglio di amministrazione autorizzi annualmente il conferimento delle associazioni;

RITENUTA la necessità di provvedere;

DECRETA

1. di approvare il nuovo disciplinare sulle associazioni in allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto..

IL PRESIDENTE

Firmato da
Inguscio
Massimo

DISCIPLINARE SUI CRITERI GENERALI PER L'ASSOCIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE

ART. 1

SOGGETTI

1. Possono essere associati:
   a) I professori e ricercatori universitari di ruolo;
   b) I professori a contratto presso strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciute;
   c) I tecnici laureati che svolgono attività di ricerca presso i Dipartimenti universitari;
   d) I ricercatori o tecnologi che operino in altre strutture scientifiche pubbliche e private, anche internazionali, ivi inclusi gli IRCCS
   e) I titolari di borse post-doc o di assegno di ricerca presso Enti ed Istituti di ricerca o presso strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciute;
   f) I dottorandi e titolari di borse per Scuole di Specializzazione che operino presso strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciute;
   g) I ricercatori o tecnologi ex dipendenti di Enti pubblici di ricerca in quiescenza, nonché professori e ricercatori universitari in quiescenza.
2. Con riferimento ai soggetti di cui ai punti da "a" ad "f" l'associazione è disposta previa adozione di apposita convenzione con le Università e gli Enti pubblici e privati di ricerca anche internazionali, ove non prevista in precedente convenzione quadro già stipulata con il CNR.
3. Con provvedimento motivato a carattere straordinario il Direttore di Istituto può accogliere le domande di associazione di ex dipendenti di Enti pubblici di ricerca con competenze tecniche altamente qualificate qualora il curriculum documenti lo svolgimento di attività di ricerca.

ART. 2

CATEGORIE DI ASSOCIAZIONE

1. I soggetti di cui all'art. 1 possono essere associati, come specificato negli articoli seguenti, in una delle seguenti categorie di associazione:
   a) Associazione con incarico di ricerca;
   b) Associazione con Incarico di collaborazione;
   c) Associazione con incarico di collaborazione senior.

ART. 3

CONFERIMENTO ASSOCIAZIONE CON INCARICO DI RICERCA

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), possono essere associati con incarico di ricerca.
2. Gli associati di cui al presente articolo svolgono attività di ricerca con continuità e impegno scientifico prevalente nell'ambito dei programmi e delle strutture scientifiche del CNR.
3. Il Consiglio dei Direttori di Dipartimento determina ogni anno la quota percentuale di personale esterno rispetto al personale con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso il CNR che può accedere all'associazione con incarico di ricerca.

4. Il conferimento dell'associazione con incarico di ricerca è disposto dal Direttore di Istituto su domanda dell'interessato corredata di curriculum attestante la propria attività di ricerca nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell'Istituto, nonché dell'indicazione delle tematiche di ricerca per le quali si richiede l'associazione.
5. Il provvedimento di conferimento dell'associazione con incarico di ricerca è adottato previo parere non vincolante del Consiglio di Istituto sulla validità curriculare dei candidati, sentito il Consiglio dei Direttori di Dipartimento. La domanda è valutata con riferimento all'apporto potenziale del futuro associato al più efficace svolgimento delle attività svolte dall'Istituto, anche sulla base della produzione scientifica del richiedente nei tre anni antecedenti la richiesta.
6. Dei relativi provvedimenti il Direttore di Istituto dà comunicazione corredata da curriculum al Direttore di Dipartimento di afferenza, che lo inoltra al Presidente.
7. Il Consiglio di Amministrazione autorizza annualmente il conferimento delle associazioni con incarico di ricerca.
8. La durata dell'associazione è legata a quella del programma scientifico di riferimento cui afferisce l'incarico di ricerca.
9. Il Direttore di Istituto, con le modalità di cui ai comma 5 e 6, valuta annualmente la persistenza dei presupposti per l'associazione, valutando la produzione scientifica e l'effettivo contributo allo sviluppo del programma scientifico cui afferisce l'associazione procedendo, a seconda degli esiti della valutazione, al rinnovo o alla revoca dell'incarico. Nel caso di revoca dell'incarico si applica altresì la disposizione di cui al comma 7.
10. Gli associati con incarico di ricerca sono equiparati ai dipendenti CNR nel processo di valutazione interna dell'Ente e di valutazione esterna da parte dell'ANVUR o di altri Enti preposti.

ART. 4

CONFERIMENTO ASSOCIAZIONE CON INCARICO DI COLLABORAZIONE

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f), possono essere associati con incarico di collaborazione.
2. Gli associati di cui al presente articolo collaborano alle attività delle strutture scientifiche del CNR per lo svolgimento di specifiche attività progettuali.
3. Il conferimento dell'associazione con incarico di ricerca è disposto dal Direttore di Istituto su domanda dell'interessato corredata di curriculum attestante la propria attività di ricerca nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell'Istituto, nonché dell'indicazione delle tematiche di ricerca per le quali si richiede l'associazione.
4. Il provvedimento di conferimento dell'associazione con incarico di ricerca è adottato previo parere non vincolante del Consiglio di Istituto sulla validità curriculare dei candidati, sentito il Consiglio dei Direttori di Dipartimento La domanda è valutata con riferimento all'apporto potenziale del futuro associato al più efficace svolgimento delle attività svolte dall'Istituto, anche sulla base della produzione scientifica del richiedente nei tre anni antecedenti la richiesta.
5. Dei relativi provvedimenti il Direttore di Istituto dà comunicazione corredata da curriculum al Direttore di Dipartimento di afferenza, che lo inoltra al Presidente.
6. Il Consiglio di Amministrazione autorizza annualmente il conferimento delle associazioni con incarico di collaborazione.
7. La durata dell'associazione è legata a quella della specifica attività progettuale di riferimento.
8. Il Direttore di Istituto, con le modalità di cui ai comma 4 e 5, valuta annualmente la persistenza dei presupposti per l'associazione, considerando la produzione scientifica e l'effettivo contributo allo sviluppo del programma scientifico cui afferisce l'associazione procedendo, a seconda degli esiti

della valutazione, al rinnovo o alla revoca dell'incarico. Nel caso di revoca dell'incarico si applica altresì la disposizione di cui al comma 6.

ART. 5

CONFERIMENTO ASSOCIAZIONE CON INCARICO DI COLLABORAZIONE SENIOR

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettera g), possono essere associati con incarico di collaborazione senior.
2. Gli associati di cui al presente articolo collaborano alle attività delle strutture scientifiche del CNR per lo svolgimento di specifiche attività progettuali.
3. Il conferimento dell'associazione con incarico di ricerca è disposto dal Direttore di Istituto su domanda dell'interessato corredata di curriculum attestante la propria attività di ricerca nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell'Istituto, nonché dell'indicazione delle tematiche di ricerca per le quali si richiede l'associazione.
4. Il provvedimento di conferimento dell'associazione con incarico di ricerca è adottato previo parere non vincolante del Consiglio di Istituto sulla validità curriculare dei candidati, sentito il Consiglio dei Direttori di Dipartimento. La domanda è valutata con riferimento all'apporto potenziale del futuro associato al più efficace svolgimento delle attività svolte dall'Istituto e al curriculum del richiedente.
5. Dei relativi provvedimenti il Direttore di Istituto dà comunicazione corredata da curriculum al Direttore di Dipartimento di afferenza, che lo inoltra al Presidente.
6. Il Consiglio di Amministrazione autorizza annualmente il conferimento delle associazioni con incarico di collaborazione senior.
7. La durata dell'associazione è legata a quella della specifica attività progettuale di riferimento.
8. Il Direttore di Istituto, con le modalità di cui ai comma 4 e 5, valuta annualmente la persistenza dei presupposti per l'associazione, considerando la produzione scientifica e l'effettivo contributo allo sviluppo del programma scientifico cui afferisce l'associazione procedendo, a seconda degli esiti della valutazione, al rinnovo o alla revoca dell'incarico. Nel caso di revoca dell'incarico si applica altresì la disposizione di cui al comma 6.
9. Il rinnovo dell'associazione di cui al presente articolo può essere disposto fino al raggiungimento dell'età massima del richiedente fissata dal Consiglio di Istituto.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3.

Art. 6

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' SCIENTIFICHE

1. Gli associati di cui all'articolo 3 svolgono attività di ricerca con continuità e impegno scientifico prevalente nell'ambito dei programmi e delle strutture scientifiche del CNR.
2. Gli associati di cui all'articolo 3 possono accedere a tutte le funzioni e responsabilità assegnabili al personale dipendente del CNR con qualifica equipollente.
3. Gli associati di cui agli articoli 4 e 5 collaborano alle attività delle strutture scientifiche del CNR per lo svolgimento di specifiche attività progettuali.
4. L'impegno di tempo degli associati sarà da questi concordato con il direttore di Istituto in relazione alle attività da svolgere.
5. L'associato redige annualmente una breve relazione sull'attività svolta diretta al Direttore di Istituto che ne tiene conto ai fini delle relazioni di consuntivo dell'Istituto.
6. Dell'apporto degli associati si tiene conto nella valutazione dei progetti di ricerca svolti dagli Istituti e nella corrispondente quantificazione e attribuzione delle risorse.

7. Qualora l'associato contribuisca ad un progetto con apporti determinanti può essere nominato responsabile di progetto con le modalità previste dall'art. 24, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

ART. 7

TRATTAMENTO

1. Al personale associato non spetta alcun compenso.
2. Qualora in missione per finalità concernenti lo svolgimento di attività cui partecipano agli associati verranno rimborsate le spese di missione documentate a carico del progetto nel quale sono impegnati.
3. Compete agli associati l'uso dei servizi logistici, quali la mensa, con le modalità definite dal Direttore di Istituto in riferimento a quanto previsto per i dipendenti.

ART. 8

SEDE

1. L'associato presta la sua attività presso la sede dell'Istituto CNR per il quale è stata disposta l'associazione, ivi comprese le articolazioni previste dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

ART. 9

ACCESSO A SERVIZI E STRUMENTI

1. L'associato accede con modalità definite dal Direttore di Istituto ai servizi tecnico-scientifici, agli strumenti e alle apparecchiature dell'Istituto, nell'ambito e per le finalità dei progetti e delle attività di ricerca spontanea a tema libero approvate alle quali l'associato collabora, in condizioni di parità con il personale dipendente rispetto alla definizione e all'esecuzione delle ricerche.

ART. 10

COPERTURA ASSICURATIVA

1. La copertura assicurativa è data dalla vigente assicurazione di tipo generale per responsabilità civile verso terzi, estesa a tutti i prestatori di lavoro che hanno con l'Ente un rapporto di attività.
2. I Direttori di Istituto dovranno verificare la presenza di altre coperture assicurative di cui beneficiano gli associati da parte delle rispettive strutture di appartenenza.